



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

-Sezione Prima-

composta dai signori magistrati:

Antonino	SAVO AMODIO	Presidente
Nicola	GAVIANO	Componente Relatore
Mario Alberto	DI NEZZA	Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3861\2005 Reg.Gen., proposto dalla ABN AMRO Holding N.V., società per azioni di diritto olandese, in persona del sig. T. de Swaan, nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione, e del sig. H. W. Nagtglas Versteeg, nella sua qualità di segretario del Consiglio di Amministrazione, suoi legali rappresentanti *pro tempore*, ed altresì da ABN AMRO Bank N.V., società per azioni di diritto olandese, in persona dei medesimi sig. T. de Swaan, membro del Consiglio di Amministrazione, e sig. H.W. Natglas Versteeg, nella sua qualità di segretario del Consiglio di Amministrazione, suoi legali rappresentanti *pro tempore*, entrambe rappresentante e difese, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Luisa Torchia, Roberto Casati, Giuseppe Scassellati Sforzolini, Ferdinando Emanuele e Tommaso Di Nitto

contro

la Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Agostino Gambino, Massimo Luciani, Marino Ottavio Perassi e Olina Capolino

e nei confronti

della Banca Popolare di Lodi s.c. a r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t. dott. Gianpiero Fiorani, rappresentata e difesa dagli avv.ti Natalino Irti, Vincenzo Cerulli Irelli, Marcello Molè, Francesco Gianni, Antonio Liroso e Piero Fattori

con l'intervento ad opponendum

dei sig.ri Lonati Tiberio, Fausto ed Ettore, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Medugno

per l'annullamento

- dei provvedimenti, non conosciuti, con i quali la Banca d'Italia ha autorizzato la Banca Popolare di Lodi a superare le soglie del 10% e 15% di partecipazione nel capitale sociale di Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. ("Antonveneta");
- del provvedimento con il quale la Banca d'Italia ha autorizzato la Banca Popolare di Lodi ad acquisire una partecipazione superiore al 20% nel capitale sociale di Antonveneta;
- del provvedimento in data 19 aprile 2005, prot. n. 381297, avente per oggetto "Partecipazione al capitale di Antonveneta", nella parte in cui la Banca d'Italia ha negato alle ricorrenti l'autorizzazione ad acquisire una partecipazione superiore al 20% in Antonveneta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

VISTI il ricorso con i relativi allegati ed i successivi motivi aggiunti;

VISTI gli atti di costituzione della Banca d'Italia, della Banca Popolare di Lodi e

dei sunnominati intervenienti;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

UDITO alla pubblica udienza del 22 giugno 2005 il relatore, e uditi altresì gli avv.ti Luisa Torchia, Carlo Ferdinando Emanuele, Giuseppe Scassellati Sforzolini, Tommaso Di Nitto e Roberto Casati per le ricorrenti, Olina Capolino, Massimo Luciani, Mario Ottavio Perassi ed Agostino Gambino per la Banca d'Italia, Francesco Gianni, Antonio Lirosi, Marcello Molé, Piero Fattori, Natalino Irti e Vincenzo Cerulli Irelli per la controinteressata, ed infine Luigi Medugno per gli intervenienti;

RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame le società per azioni di diritto olandese ABN AMRO Holding N.V. e ABN AMRO Bank N.V. (cui si farà riferimento unitario, d'ora innanzi, semplicemente come "ABN AMRO"), premesso di avere lanciato un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità del capitale sociale della Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A ("Antonveneta"), impugnavano i provvedimenti con i quali la Banca d'Italia, da un lato, aveva autorizzato la Banca Popolare di Lodi ("B.P.L.") ad acquisire una partecipazione al capitale sociale di Antonveneta fino al 14,9 % (provvedimento emesso il 14\2\2005) e in un secondo momento fino al 29.9 % (provvedimento del 7 aprile 2005), e dall'altro aveva negato ad esse ricorrenti, il 19 aprile 2005, l'autorizzazione ad acquisire una partecipazione superiore al 20% nella medesima Antonveneta.

A fondamento del ricorso venivano articolati motivi così rubricati:

- 1) Illegittimità delle autorizzazioni rilasciate a B.P.L. Eccesso di potere per

mancanza dei presupposti e travisamento dei fatti;

2) Illegittimità dell'autorizzazione rilasciata a B.P.L. a superare la soglia del 20 %, e del diniego opposto ad ABN AMRO. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità. Violazione della direttiva 2000/12/UE. Sviamiento di potere.

Le ragioni delle ricorrenti venivano ulteriormente sviluppate con successivo atto di motivi aggiunti.

Nel frattempo, con provvedimento in data 27 aprile 2005 ABN AMRO veniva autorizzata al raggiungimento della soglia del 30 % nel capitale della già indicata società *target*.

Si costituivano in giudizio in resistenza all'impugnativa la Banca d'Italia e la B.P.L., che ne deducevano l'inammissibilità e comunque l'infondatezza, formulando le corrispondenti conclusioni.

Intervenivano *ad opponendum* i sigg.ri Lonati.

Alla pubblica udienza del 22\6\2005, esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ai fini della trattazione della controversia la Sezione ritiene opportuno disporre preliminarmente degli incumbenti istruttori a carico della Banca d'Italia, riservata al definitivo ogni questione.

Già in occasione della propria ordinanza cautelare n. 2346 del 2005 si è avuto modo di evidenziare come lo scrutinio del primo mezzo d'impugnativa, che chiama in causa il rispetto dei parametri tecnici della sana e prudente gestione e della stabilità patrimoniale degli operatori, richiedesse degli approfondimenti documentali. Non è stata però fornita fin qui evidenza documentale dell'istruttoria tecnica

